

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORELLI, VALSECCHI Pasquale, BERMANI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1968

Disciplina del trattamento economico dei periti e geometri dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e di prevenzione degli infortuni

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge stabilisce la corresponsione di una particolare indennità a favore dei periti e dei geometri dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dagli Enti mutuo-previdenziali.

A seguito di provvedimenti di perequazione del trattamento economico di tutto il personale dipendente dagli Enti mutuo-previdenziali, i periti ed i geometri vennero a perdere l'indennità tecnica di rischio che le singole amministrazioni avevano corrisposto in relazione alla particolare natura del servizio espletato ed a precise norme dei regolamenti organici del personale (vedi art. 41 del regolamento organico del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni approvato con decreto interministeriale in data 30 maggio 1961).

Attualmente il personale tecnico ed il personale amministrativo fruiscono di un identico trattamento economico pur svolgendo funzioni diverse.

La corresponsione di tale indennità tende a ripristinare una situazione derivante da un diritto già in precedenza riconosciuto che si giustifica con la peculiare natura dei servizi espletati dai periti e dai geometri, servizi che

comportano sia rischi che responsabilità personali e verso terzi.

A norma delle vigenti disposizioni legislative (decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 12 settembre 1959, *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965, *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1965) all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è demandato il compito di controllare ed accertare che impianti e macchine rispondano a condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori addetti.

I periti e geometri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in modo particolare, eseguono collaudi e verifiche periodiche alle gru a ponte, gru a torre, gru a portale, gru a cavalletto, autogru, gru montate su automezzi, Derrik, argani, paranchi, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree su carro e su autocarro, ponti sviluppabili e sospesi, messa a terra degli impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

I periti ed i geometri degli Enti mutuo-previdenziali svolgono funzioni di assistenza tecnica in cantiere per la costruzione di nuove opere civili ed ospedaliere, effettuano

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la manutenzione degli edifici, degli impianti, il collaudo e la verifica di caldaie ed apparecchi a pressione.

Le suddette operazioni, eseguite presso le ditte utenti e costruttrici, richiedono una specifica competenza professionale necessaria ad accertare, spesso nei confronti di ingegneri progettisti e collaudatori, l'idoneità e la rispondenza alle norme di sicurezza delle macchine e degli impianti elettrici.

Collaudare o verificare macchine comporta necessariamente un rischio personale per il collaudatore che le mette in funzione per primo. Inoltre i periti ed i geometri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in base a precise norme relative alla modalità per l'effettuazione delle prove di carico, eseguono tali collaudi e verifiche nelle peggiori condizioni di stabilità su apparecchiature sovraccariche nei limiti stabiliti dalla legge.

Il tecnico, fatti i rilievi ed eseguiti i controlli prescritti dalla legge, redige un verbale o compila un libretto che attesta, sotto la sua personale responsabilità, la rispondenza dell'apparecchio alle norme di sicurezza.

Quanto sopra esposto si ritiene giustifichi adeguatamente il riconoscimento dell'inden-

nità tecnica di rischio a favore dei periti e dei geometri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dagli Enti mutuo-previdenziali.

L'indennità tecnica di rischio, già percepita prima della perequazione economica sopra menzionata, è stata nuovamente concessa ai medici con la legge n. 100 del 20 febbraio 1968 e concessa recentemente ai tecnici di radiologia con legge n. 416 del 28 marzo 1968, *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968.

Il soddisfacimento alla richiesta di una indennità tecnica di rischio a favore dei periti e dei geometri non è perciò una concessione sostanzialmente innovativa, ma una giusta perequazione alla disparità venutasi a creare con l'entrata in vigore delle leggi sopracitate.

L'ammontare dell'indennità è proposta in misura analoga a quella concessa ai medici degli stessi Enti mutuo-previdenziali e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in quanto il rischio al quale sono esposti i periti ed i geometri nell'espletamento del servizio loro richiesto, non è certamente inferiore a quello che ha giustificato la concessione della indennità a favore dei medici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai periti e geometri dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale è dovuta una indennità tecnica di rischio connessa alle peculiari funzioni da essi svolte.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono equiparati ai dipendenti in ruolo delle categorie di cui sopra i dipendenti, anche non di ruolo, assunti con contratto ad orario pieno per il disimpegno di fun-

zioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli Enti, sono normalmente riservate ai periti e geometri di ruolo.

Art. 3.

L'indennità tecnica di rischio è cumulabile con ogni altra indennità a qualunque titolo corrisposta.

Art. 4.

L'ammontare dell'indennità tecnica di rischio per i periti e geometri, indicati ai precedenti articoli 1 e 2, è fissato in lire 540.000 annue da erogarsi in dodici mensilità ed ha decorrenza dal 1° agosto 1967.

Art. 5.

Gli anni di anzianità professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei periti e geometri di cui allo articolo 2.

Art. 6.

I Consigli di amministrazione degli Enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.